METALMECCANICI

CCNL AREA METALMECCANICA – ARTIGIANI 1
CCNL METALMECCANICI – COOPERATIVE 1
CCPL METALMECCANICI DEL TRENTINO – ARTIGIANI 2
CCNL METALMECCANICI – INDUSTRIA 2
CCNL METALMECCANICI – PMI 3
CCNL ORAFI E ARGENTIERI – INDUSTRIA 4
CCPL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 5

METALMECCANICI

CCNL AREA METALMECCANICA - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00033

CCNL metalmeccanici dell'artigianato - 24.04.2018 sottoscritto da Confartigianato Metalmeccanica, Confartigianato metalmeccanica di produzione, Confartigianato impianti, Confartigianato orafi, Confartigianato odontotecnici, Cna produzione, Cna installazione impianti, CNA servizi alla comunità/autoriparatori, CNA artistico e tradizionale, CNA benessere e sanità, Casartigiani, CLAAI, FIOM-CGIL, FIM-CISL e UIL-UILM

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL METALMECCANICI - COOPERATIVE

(settore cooperative) - N. 00002

CCNL per i dipendendi dalle aziende cooperative metalmeccaniche - 31.05.2017 sottoscritto da ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, AGCI Produzione e lavoro e FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di apprendisti, operai, intermedi, impiegati o quadri, che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	2%	
	6,91% (100% TFR)			
Apprendisti assunti dopo il 01.03.2006	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	
Lavoratori di nuova adesione dopo il 01.06.2021 con meno di 35 anni di età	6,91% (100% TFR)	1,2%	2,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8a e 9a categoria.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1,2%; 2%; 3%; 4%;5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL METALMECCANICI DEL TRENTINO - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00344

CCPL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e dalle Imprese Odontotecniche della Provincia Autonoma di Trento - 28.08.2017 sottoscritto da Associzione Artigiani e Piccole Imprese e FIM-CISL, UILM-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1,2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL METALMECCANICI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00034

CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti - 26.11.2016 e successvi accordi sottoscritto da Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UIL-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici, USAS - ASGB/Metall e SAVT-Métallos

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro[4]	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
- lavoratori di nuova adesione dopo il 5/2/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti			2,2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, che per i valori superiori al contributo minimo sono espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. Hanno diritto a questi i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo della L. 205/2017, tali importi se riferiti a lavoratori iscritti al Fondo Pensione Laborfonds devono essere a questo versati. Resta salva l'applicazione del secondo periodo della L. 205/2017, in caso di diversa disposizione contrattuale di secondo livello.

CCNL METALMECCANICI - PMI

(settore industria) - N. 00299

CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione impianti - 03.07.2017 sottoscritto da UNIONMECCANICA-CONFAPI, CONFAPI, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR[1]	Contributo[2;4]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8ª e 9ª categoria.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dallo 01.03.2018, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 150 euro da utilizzare entro il 31.12.2018. Tale importo di 150 euro sarà successivamente attivato a decorrere dallo 01.01.2019 e dallo 01.01.2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Hanno diritto a tali importi i lavoratori in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, che abbiano superato il periodo di prova, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01.01-31.12). Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo della L. 205/2017, tali importi se riferiti a lavoratori iscritti al Fondo Pensione Laborfonds devono essere a questo versati. Resta salva l'applicazione del secondo periodo della L. 205/2017, in caso di diversa disposizione contrattuale di secondo livello.

CCNL ORAFI E ARGENTIERI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00041

CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria - 15.12.2014 int. Accordo 18.05.2017 sottoscritto da FEDERORAFI, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR[1;5]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3;4]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,6% 2,2%[6]	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dalle date riportate in nota 5.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,2%	1,6%	
Apprendisti assunti dopo il 01.03.2006	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7ª categoria.

3. Espresso in percentuale del minimo contrattuale.

4. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal primo luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal prmio gennaio successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1,2%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%;

5. Il conferimento del TFR ha decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante compilazione e consegna del modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, anche del modulo TFR2. I contributi a carico di lavoratore e datore di lavoro hanno le seguenti decorrenze:
+ primo aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio
+ primo luglio per adesioni realizzate entro 31 maggio
+ primo ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto
+ primo gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno

6. Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/1/2023 è elevata all'1,8% dei minimi contrattuali, a decorrere dal 1° dicembre 2024 per tali ultimi lavoratori, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7A categoria.

CCPL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

(settore industria) - N. 00092

CCPL trattamento delle acque reflue - 08.05.2013 sottoscrito da Confindustria Trento, Federazione Trentina della Cooperazione, FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		2,2%	2,2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	2%	
	6,91% (100% TFR)	2,2%	2,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.
2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale.
3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.